

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E TERAPEUTICA
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC)
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

TRA

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova** con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10, C.F./P.I. 01736140201, Pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola - di seguito denominata semplicemente Azienda;

E

L'**Ospedale San Pellegrino s.r.l. di Castiglione delle Stiviere**, con sede legale in Castiglione delle Stiviere, via Garibaldi n.65, C.F./P.I. 02084110200, Pec: sanpellegrino.gms@pec.it, in persona del Legale Rappresentante Dr. Guerrino Nicchio - di seguito denominato "Ospedale San Pellegrino";

PREMESSO che:

- dal 1° gennaio 2005 la gestione dell'Ospedale San Pellegrino è affidata alla Società "Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere s.r.l." nell'ambito di una collaborazione pubblico-privato che ha visto la costituzione di una Fondazione di partecipazione e la stipula con il soggetto privato di un contratto di concessione per la ristrutturazione e la gestione della struttura;
- con Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (n. 22705 del 25/12/2004) sono stati volturati alla società concessionaria le autorizzazioni sanitarie e l'accreditamento dell'Ospedale San Pellegrino;
- ad oggi l'Ospedale San Pellegrino è struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale;
- il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Castiglione delle Stiviere (di seguito semplicemente SPDC), componente della rete ospedaliera psichiatrica dipartimentale, ha conservato la sua collocazione storica presso l'Ospedale San Pellegrino, pur rimanendo sotto la gestione amministrativa e sanitaria della ASST di Mantova, ricompreso nell'assetto accreditato della stessa, con afferenza alla U.O. Psichiatrica Alto Mantovano – Struttura Complessa di Psichiatria Mantova 1 - Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze;
- l'SPDC è deputato al trattamento in regime di degenza ospedaliera, volontaria o obbligatoria (TSO), delle condizioni di acuzie psicopatologiche;
- l'SPDC dispone, per le necessità del proprio bacino di utenza, di 9 (nove) posti letto;

ATTESO che:

- le Unità Operative di Psichiatria articolano l'offerta assistenziale garantendo attività di degenza, ambulatoriale, di day hospital, residenziale e semiresidenziale, secondo quanto previsto dal Progetto obiettivo "Tutela socio-sanitaria dei malati di mente – triennio 1995/1997";
- la D.G.R. n. VI/38133 del 6 agosto 1998 recante "Attuazione dell'articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11.7.1997 n.31: Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie" e ss.mm.ii., precisa che l'SPDC deve essere collocato all'interno di un ospedale generale del territorio di competenza e deve presentare un "collegamento funzionale con il pronto soccorso e le unità operative di terapia intensiva e neurologia, ove presenti", con l'esistenza di protocolli organizzativi per il coordinamento con le altre unità operative, in particolare pronto soccorso, terapia intensiva e neurologia, ove presenti;

DATO ATTO che:

- tra l'Azienda e l'Ospedale San Pellegrino s.r.l. si sono consolidate nel tempo relazioni e collaborazioni per assicurare prestazioni specialistiche a favore dei cittadini dell'ambito territoriale Alto Mantovano;

Per le ragioni sopra illustrate, le Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel perseguimento dei rispettivi obiettivi, al fine di ottimizzare e integrare i rapporti di collaborazione già in essere, ritengono opportuno sancire un protocollo d'intesa per la condivisione ed il coordinamento degli interventi assistenziali integrati, per quanto nelle specifiche competenze e nei peculiari ambiti di intervento, al fine di assicurare la continuità assistenziale e terapeutica, in situazioni di urgenza clinica e no, ai pazienti ricoverati presso l'SPDC, nonché per assicurare le consulenze psichiatriche richieste dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pellegrino.

Tutto ciò premesso

Tra le parti si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del protocollo d'intesa

1. L'Azienda, per assicurare la continuità assistenziale e terapeutica ai pazienti ricoverati presso l'SPDC di Castiglione delle Stiviere, ubicato all'interno dell'Ospedale San Pellegrino, si avvale della collaborazione del nosocomio medesimo, quale struttura ospedaliera di riferimento sul territorio, anche al fine di rendere la risposta sanitaria più razionale e adeguata, tenuto conto delle ragioni di economicità e praticità, ed altresì della peculiarità derivante dalla tipologia di pazienti.

2. L'Ospedale San Pellegrino assicura l'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste dall'Azienda a favore dei pazienti ricoverati presso l'SPDC, a fronte di un bisogno di assistenza sanitaria per situazioni cliniche sia di "non urgenza" che di "emergenza-urgenza" per patologie acute gravi richiedenti interventi diagnostici e terapeutici in tempi veloci.
3. Le prestazioni saranno erogate dal personale in forza presso le articolazioni organizzative dell'Ospedale San Pellegrino.
4. L'attività in oggetto comprende:
 - consulenze specialistiche di natura non psichiatrica (internistica, chirurgica, cardiologica, di terapia intensiva, di anestesia e rianimazione, ecc...);
 - esecuzione e refertazione di esami di diagnostica strumentale, di radiologia convenzionale e di laboratorio, compresa alcolemia e ricerca sostanze di abuso per finalità clinico – diagnostiche;
 - esecuzione e refertazione di prestazioni cardiologiche;
 - esecuzione e refertazione di altre indagini diagnostiche o strumentali;
5. Le prestazioni sanitarie che si renderanno necessarie per i pazienti dell'SPDC non erogabili presso l'Ospedale San Pellegrino, saranno ricondotte nell'ambito delle attività ambulatoriali garantite dalla ASST di Mantova, con l'attivazione delle modalità operative previste per la richiesta di consulenze e/o esami diagnostici/strumentali interni.
6. L'Azienda, per il tramite del personale medico in servizio presso l'SPDC, assicura le consulenze psichiatriche richieste dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pellegrino.

Articolo 2 – Modalità di accesso alle prestazioni

La modalità di accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 4, vanno così specificate: le richieste ordinarie avverranno attraverso la modulistica dedicata; le richieste urgenti tramite attivazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pellegrino, attivo h 24, 7 giorni su 7, cui il paziente dell'SPDC verrà trasferito per motivate esigenze cliniche.

Articolo 3 – Descrizione della sequenza delle azioni della catena di intervento

1. Nel caso di rilevazione di evento clinico imprevisto e/o improvviso malore da parte di un paziente ricoverato presso l'SPDC, oltre al personale in turno che fornirà una prima valutazione/assistenza, verrà attivato il medico di servizio e/o il medico reperibile con la messa in atto del primo soccorso e delle cure del caso.
2. Il medico psichiatra che ha in carico il paziente, nel caso valuti che si tratti di una situazione di emergenza - urgenza sanitaria non psichiatrica, si attiverà per il trasferimento del paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pellegrino, previ contatti telefonici col predetto servizio e per la messa in atto delle azioni idonee al trasporto in sicurezza del paziente medesimo.

3. L'Azienda fa riferimento alla procedura specifica che ottempera ai requisiti generali di autorizzazione e accreditamento "PC01SPDC – Piano di Cura" (revisione ultima).

Articolo 4 – Trasporto del paziente

1. Per il trasporto in sicurezza del paziente dall'SPDC al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pellegrino e viceversa, il medico che ha in carico il paziente o il personale sanitario presente in Reparto, valutata l'urgenza, attiverà la richiesta di intervento contattando direttamente il Pronto Soccorso che a sua volta organizzerà il trasporto sanitario tramite il Servizio di Ambulanza convenzionato con il nosocomio stesso, che sarà tenuto a provvedervi.

2. L'Azienda assicura, a cura di proprio operatore presso l'SPDC, l'assistenza sanitaria al paziente durante il trasporto con ambulanza.

Articolo 5 – Collegamenti funzionali

I collegamenti funzionali per garantire la continuità assistenziale e terapeutica sono tenuti, per l'SPDC dal Responsabile della Struttura Semplice U.O. Psichiatrica Alto Mantovano o suo delegato, e, per l'Ospedale San Pellegrino dal Direttore Sanitario o suo delegato.

Articolo 6 – Richiesta/refertazione prestazioni - Documentazione clinica

1. L'Ospedale San Pellegrino mette a disposizione dell'Azienda l'accesso ai propri applicativi aziendali, per l'inoltro della richiesta di prestazioni sanitarie a cura dell'Azienda e la conseguente refertazione da parte dell'Ospedale medesimo.

2. Si rinvia a protocolli organizzativi di coordinamento la definizione delle modalità relative alla produzione della documentazione clinica a supporto della continuità terapeutica e assistenziale.

Articolo 7 – Rapporti economici

1. Quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 4, erogate in accesso di Pronto Soccorso che esita, alla dimissione, in "codice bianco" ovvero ambulatoriali, l'Azienda corrisponderà all'Ospedale San Pellegrino le tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente con sconto del 30%.

2. Quale corrispettivo per i trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, l'Azienda corrisponderà all'Ospedale San Pellegrino il costo previsto dalla convenzione che l'Ospedale stesso ha attiva per i propri trasporti sanitari.

3. Per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 4, erogate in accesso di Pronto Soccorso che esita, alla dimissione, in codice diverso dal bianco, nulla sarà dovuto dall'Azienda.

4. In caso di presa in carico del paziente con conseguente ricovero, l'Ospedale San Pellegrino dimetterà il paziente direttamente, rendicontando il relativo DRG di ricovero, e nulla sarà dovuto dall'Azienda.

5. Quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 6, erogate dal personale dell'SPDC presso il Pronto Soccorso, l'Ospedale San Pellegrino corrisponderà all'Azienda le tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente con sconto del 30%.

6. Le Parti sono tenute alla liquidazione dell'importo delle prestazioni erogate nell'ambito del presente protocollo, entro 60 giorni dalla data dell'emissione della fattura, cui andrà allegata la documentazione relativa alle prestazioni erogate.

7. Le Parti convengono che eventuali prestazioni rese reciprocamente nel periodo già trascorso, nelle more della sottoscrizione del presente protocollo, si intendono ratificate a sanatoria.

Articolo 8 – Copertura assicurativa

1. L'Ospedale San Pellegrino S.r.l. dichiara – ai fini dell'adempimento degli obblighi assicurativi per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, anche per danni cagionati dai propri dipendenti e collaboratori, di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e, pertanto, ai fini specifici della copertura assicurativa – di avvalersi delle “analoghe misure” di cui al citato art. 10, comma 1, nella forma della autorizzazione dei rischi mediante appostazione a bilancio di adeguate riserve (c.d. autoassicurazione).

2. La ASST di Mantova dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente protocollo nonché per i rischi derivanti da infortuni per il proprio personale impiegato nel servizio di trasporto.

Art. 9 – Trattamento dei dati sensibili

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.asst-mantova.it/en/informative-sulla-privacy>.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

2. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'Azienda, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Ospedale San Pellegrino, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, oggetto del Protocollo d'Intesa, richieste dall'Azienda a favore dei pazienti ricoverati presso l'SPDC. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'Allegato 2.

3. L'Ospedale San Pellegrino nomina a sua volta l'Azienda responsabile ex art 28 Regolamento 679/2016/UE per il trattamento dei dati personali afferenti alle consulenze psichiatriche che l'Azienda, per il tramite del personale medico in servizio presso l'SPDC, eroga a favore del Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Articolo 10 – Decorrenza e validità

1. Il presente protocollo d'intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 31/12/2026, fatto salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentano diversamente l'attività oggetto del presente accordo.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

3. Il presente protocollo potrà essere interrotto anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata.

Art. 11 – Risoluzione dell'accordo

1. La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto del presente accordo o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto dell'accordo medesimo.

2. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente accordo si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che saranno legittimate a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 12 – Registrazione e bollo

1. Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.
2. Esso è inoltre soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 – Allegato A – Tariffa I – articolo 2. L'adempimento è assolto in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Ospedale San Pellegrino, ed il relativo onere economico è ripartito tra le Parti nella misura del 50%.
3. La quota parte di bollo a carico dell'Azienda sarà versato all'Ospedale San Pellegrino con la prima fattura utile.

Articolo 13 – Riserve di legge

1. Il presente accordo decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.
2. Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comporteranno la predisposizione di un nuovo protocollo previo accordo tra le Parti.

Articolo 14 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente accordo è il Foro di Mantova.

Il presente protocollo d'intesa approvato dalle Parti contraenti, viene sottoscritto in forma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

Ospedale San Pellegrino s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dr. Guerrino Nicchio